



Notaio Avv.

GIUSEPPE GORLANI

Brescia, Piazza della Vittoria 11
Dello (BS), via Roma n. 157
T. 030/296510 F. 030/2906473
info@notaigdpa.it

Repertorio N. 10.333

Raccolta N. 7567

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore diciassette e un minuto.

(27.12.2022)

In Brescia, Piazza della Vittoria n. 11.

Avanti a me Avv. dott. GIUSEPPE GORLANI, notaio in Brescia, con studio in Piazza della Vittoria n. 11, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della associazione non riconosciuta:

- **"IL VOLO DI PIETRO O.N.L.U.S."**, con sede in Poncarale (BS), via Don L. Maccabiani n. 16, Codice Fiscale 98192580177, costituita con atto a mio rogito in data 28 novembre 2016 rep. N. 907/570 registrato a Brescia il 01 dicembre 2016 al n. 50034 serie 1T, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche dello statuto dell'associazione.

E' PRESENTE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente, la signora **COTTALI SIMONA**, nata a Gardone Val Trompia (BS) il 17 settembre 1977, domiciliata per la carica presso la sede della associazione.

La costituita, **cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue. Con il consenso dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il costituito Presidente dell'Ente, il quale,

CONSTATATO

- che, a norma dell'art. 10 del vigente statuto, con avviso inviato agli aderenti ed affisso nei locali della sede dell'associazione in data 12 dicembre 2022, è stata ritualmente convocata in questo giorno luogo ed ora, in seconda convocazione, l'assemblea del predetto ente per discutere e deliberare sull'ordine del giorno precedentemente descritto;

- che in questa sede sono presenti, in proprio o per delega, deleghe che restano acquisite agli atti dell'ente, numero 22 (ventidue) associati su 22 (ventidue), come da elenco acquisito agli atti dell'associazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente signora COTTALI SIMONA ed i Consiglieri signori PIRLO ALBERTO, VARDEU MARISA, FERRANDI ANDREA, DUCA CARMEN;

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BRESCIA

IL 28/12/2022

N. 69085

SERIE 1T

€ Esente

DICHIARA

L'assemblea costituita a atto a deliberare.

Il presidente dà atto anzitutto che l'assemblea acconsente alla trattazione unitaria di tutti i punti all'ordine del giorno.

Prende per primo la parola il Presidente, il quale inizia la propria trattazione esponendo ai presenti le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo statuto dell'Ente, per adeguarlo alla nuova normativa in tema di Enti del Terzo Settore prevista dal D. Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) ed alla luce degli ultimi sviluppi ministeriali in materia [in particolare la Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali]. A tal proposito il Presidente sottolinea che attualmente l'associazione risulta essere non riconosciuta e spiega che la medesima non intende procedere alla richiesta di acquisto della personalità giuridica nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del D.Lgs. 117/17, ma che comunque verrà richiesta l'iscrizione nel predetto Registro Unico al fine di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore. All'uopo egli propone quindi di autorizzare fin da ora il legale rappresentante *pro tempore* dell'associazione a domandare detta iscrizione nel RUNTS a norma degli articoli 47 e seguenti del Codice del terzo settore, producendo tutta la documentazione prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, ancorché sia prevista ai sensi dell'articolo 54 del codice del terzo settore la trasmigrazione automatica nel predetto registro.

In particolare egli precisa che l'associazione sarà disciplinata dalle nuove norme del codice del terzo settore inerenti in particolare le ODV (cfr. articoli 32, 33 e 34).

Indi il Presidente, nell'illustrare il nuovo testo di statuto **che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B"**,

spiega che le modifiche apportate riguardano in particolare:

- la denominazione, che diventerà "IL VOLO DI PIETRO - O.D.V."
- gli scopi dell'associazione, che sono stati ampliati in particolare è stata introdotta la seguente attività: "In caso di emergenza nazionale sostenere, avviare, collaborare, partecipare a raccolte fondi per l'acquisto di beni di prima necessità e macchinari sanitari, acquistare anche direttamente beni di prima necessità e macchinari sanitari.";
- l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli utili, che sono stati ampliati e meglio precisati;
- la previsione della nomina, ove ritenuto utile dall'Assemblea degli Associati o imposto dalla legge, di un Organo di controllo composto da 3 (tre) membri effettivi, che andrà a sostituire quello attualmente previsto e composto da tre "Revisori dei Conti". A tal proposito il Presidente chiarisce che, ai sensi dell'art. 30 comma 5, del Codice del Terzo Set-

tore i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile (revisori legali iscritti nell'apposito registro; iscritti negli albi professionali degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro) e che nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti: di conseguenza gli attuali revisori decadono automaticamente dall'incarico e verrà convocata apposita assemblea per valutare l'utilità o la necessità ex lege del nuovo Organo di controllo e provvedere eventualmente alla nomina dei suoi nuovi componenti in conformità alla legge;

- la previsione che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo debba essere devoluto ad altra Organizzazione di Volontariato individuata dall'Assemblea;

- l'obbligo di redigere il bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa in tema di Enti del Terzo Settore;

- la disciplina delle prestazioni dei volontari associati e del loro numero minimo, in conformità a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore;

- il riconoscimento del diritto di voto a tutti i soci e l'esercizio del diritto di voto anche ai soci minorenni ove il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minore la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni;

- la previsione che nel caso in cui uno o più consiglieri, che non superino la metà del Consiglio Direttivo, cessino dall'incarico il Consiglio Direttivo può prevedere il subentro di coloro che risultino non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo nell'ordine di preferenza da essa risultante, in quanto capace di operare un corretto bilanciamento tra il principio di democraticità ed esigenza di funzionamento dell'ETS.

Nel sottoporre il nuovo testo di statuto all'approvazione dei presenti, il Presidente ricorda ai soci che, a norma dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, per la presente delibera trovano applicazione le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e pertanto, ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto, **l'assemblea è validamente costituita** - in seconda convocazione - **con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti** in proprio o per delega.

Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti, espressi per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della associazione **"IL VOLO DI PIETRO**

O.N.L.U.S."

DELIBERA

- 1) di adottare un nuovo statuto dell'Ente, nel testo come già allegato al presente atto sotto la lettera "B";
- 2) di confermare l'incarico in capo ai signori COTTALI SIMONA (Presidente), PIRLO ALBERTO (Vice Presidente), VARDEU MARISA (Segretario), FERRANDI ANDREA e DUCA CARMEN quali componenti del nuovo Consiglio Direttivo per la durata di 2 (due) esercizi, con efficacia dall'iscrizione dell'associazione nel RUNTS;
- 3) di dare mandato al Consiglio Direttivo di eseguire tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto sopra deliberato e, al riguardo, conferendo disgiuntamente a ciascun membro del Consiglio Direttivo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si rendesse opportuna, anche apportando al presente atto e allo statuto ogni modifica si rendesse necessaria.".

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea con voti favorevoli di n. 22 (ventidue) associati su n. 22 (ventidue) associati presenti e quindi all'unanimità.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore diciassette e venti minuti.

Ai sensi dell'art. 82 del Codice Terzo Settore, le modifiche di cui al presente atto sono esenti dall'imposto di bollo nonché dall'imposta di registro, in quanto hanno lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative.

L'intervenuto mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di un fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su cinque pagine complete e su parte della sesta, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciassette e trenta minuti.

FIRMATO:

SIMONA COTTALI

GIUSEPPE GORLANI - NOTAIO - SIGILLO

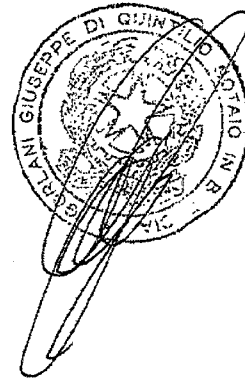
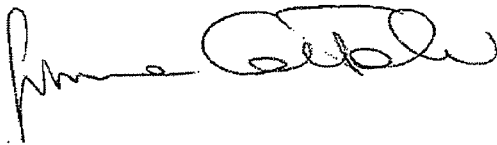
ELENCO SOCI AL 12 DICEMBRE 2022 - data della convocazione assemblea straordinaria

1. COTTALI SIMONA
2. PIRLO ALBERTO
3. VARDEU MARISA
4. FERRANDI ANDREA
5. DUCA CARMEN
6. FERRARI ALBERTO MARCO
7. TRAVAINI DARIA
8. COTTALI ANDREA
9. PORTA SILVIA
10. MAGGIORI ANTONELLA
11. BRENO PAOLO
12. BRENO STEFANO
13. CORSINI MONICA
14. BILONI GIOVANNI
15. CAVALLI ROSSELLA
16. ROSINI CARLO
17. GIANNI SPAGNOLI
18. LAURA PIRLO
19. FARIELLO SONIA
20. FRANGIPANE ANDREA
21. GHISOLFI PAOLA

ALLEGATO "A"
all'atto n. 7567
della raccolta

DELEGA ALBERTO PIRLO
DELEGA PIRLO ALBERTO
DELEGA PIRLO ALBERTO
DELEGA COTTALI SIMONA
DELEGA COTTALI SIMONA
DELEGA CARMEN DUCA
DELEGA VARDEU
DELEGA VARDEU
DELEGA MAGGIORI
DELEGA FERRANDI
DELEGA COTTALI SIMONA

22 STEFANO ROMEU



4. ~~SECRET~~
SECRET
SECRET



ALLEGATO "B"
all'atto n. 4567
della raccolta

STATUTO ASSOCIAZIONE

"IL VOLO DI PIETRO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "Il volo di Pietro - Organizzazione Di Volontariato", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Il volo di Pietro - ODV"

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Poncarale (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

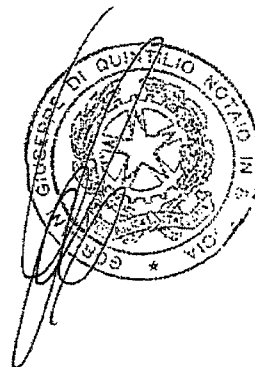
ART. 3 - Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

1. sostenere e favorire la crescita di bambini, adolescenti e giovani in stato di abbandono, disagio o povertà, affetti da malattie o bisognosi di assistenza sanitaria e di cure, in Italia o all'estero;
2. favorire la sensibilizzazione al tema della tutela ed



Simona Cattolani

assistenza a bambini, adolescenti e giovani che versano, per qualunque motivo, in stato di bisogno;

3. avviare e sostenere progetti di cooperazione internazionale o nazionale a favore di soggetti disagiati o di attività di interesse generale;

4. In caso di emergenza nazionale sostenere, avviare, collaborare, partecipare a raccolte fondi per l'acquisto di beni di prima necessità e macchinari sanitari, acquistare anche direttamente beni di prima necessità e macchinari sanitari.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

a. sostenere progetti di accoglienza dell'infanzia e della gioventù abbandonata, quali ad esempio, ma non solo, orfanotrofi, dopo scuola, attività ricreative;

b. favorire l'istruzione di bambini, adolescenti e giovani disagiati, organizzando o sostenendo progetti di supporto alla loro scolarizzazione;

c. tutelare la salute dei bambini e dei giovani abbandonati o soli o disagiati;

d. promuovere campagne di adozione a distanza di bambini, adolescenti e giovani che versano in stato di disagio;

e. promuovere iniziative di divulgazione dell'attività associativa, quali ad esempio feste, incontri, convegni, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali;

f. condividere e sostenere i progetti di altri enti, pubblici o privati, che perseguano finalità complementari a quelle associative, in Italia ed all'estero;

g. collaborare con altri enti, pubblici o privati per il raggiungimento delle finalità sociali;

h. realizzare ogni altra azione utile al raggiungimento delle finalità associative.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

L'Associazione opera tramite progetti:

I progetti approvati dal consiglio direttivo, sono gestiti da un gruppo operativo con specifica delega consiliare.

E' fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

ART. 4. - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle Organizzazioni Di Volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

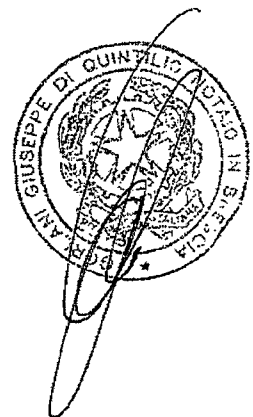
In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 5 - Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea, il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

In particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio e preventivo.



Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa.

È fatto divieto l'utilizzo dell'istituto della cooptazione disciplinata all'art. 2386 c.c.

ART. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa entro il mese di febbraio comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di socio, dichiarata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e annotata sul libro degli associati.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta

giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Gli associati che esercitano le dimissioni volontarie o che sono esclusi non hanno diritto alla liquidazione della quota associativa.

ART. 7 - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

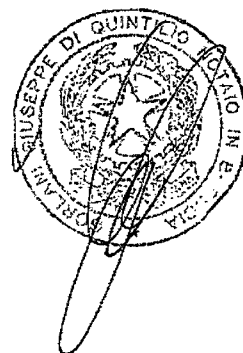
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 - Assemblea ordinaria



All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, e qualora ritenuto opportuno la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 12 - Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

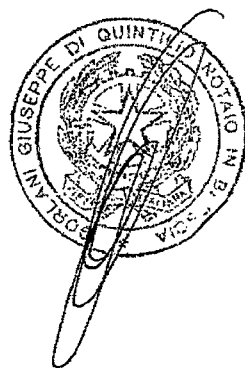
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro



A handwritten signature, likely of the President or Secretary, written in ink.

che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Nel caso in cui uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 - L'Organo di controllo

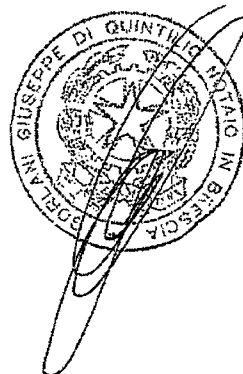
L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; nei casi previsti dalla legge, almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e



A long, stylized handwritten signature, possibly reading "G. G. G.", written vertically.

di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora previsto dalla Legge o qualora ritenuto opportuno, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 19 - Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio

Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 - Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato. Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 - Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22 - Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;



A long, flowing handwritten signature.

- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 - Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 25 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS.
7.03.2005 n. 82.



Firmato digitalmente
da GIUSEPPE GORLANI
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
BRESCIA:80017830177

